

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Modifica del 20 agosto 2009

*Il Tribunale amministrativo federale
adotta:*

I

Il regolamento del 21 febbraio 2008¹ sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.

Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario

Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:

Valore litigioso in franchi	Tassa in franchi
0– 10 000	200– 5 000
10 000– 20 000	500– 5 000
20 000– 50 000	1 000– 5 000
50 000– 100 000	1 500– 7 000
100 000– 200 000	2 000–10 000
200 000– 500 000	3 000–14 000
500 000–1 000 000	5 000–20 000
1 000 000–5 000 000	7 000–40 000
oltre 5 000 000	15 000–50 000

¹ RS 173.320.2

Art. 6 lett. a

Le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa, qualora:

- a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale;

Art. 6a Pluralità delle parti

Salvo disposizione contraria, le spese processuali addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti uguali e con responsabilità solidale.

Art. 7 cpv. 5

⁵ L'articolo 6a è applicabile per analogia.

Art. 8 Spese ripetibili

¹ Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.

² Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.

Art. 9 cpv. 1 lett. b e c

¹ Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono:

- b. i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche;
- c. *concerne unicamente i testi tedesco e francese*

Art. 11 Disborsi

¹ I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati:

- a. per i viaggi, le spese sostenute per l'utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe;
- b. per i viaggi in aereo dall'estero, il biglietto del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa;
- c. per il pranzo e per la cena, 25 franchi per pasto;
- d. per il pernottamento, prima colazione compresa, 170 franchi.

² Invece del rimborso del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato. Tale indennità è fissata in funzione dei chilometri

percorsi, conformemente all'articolo 46 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001³ concernente l'ordinanza sul personale federale.

³ Se circostanze particolari lo giustificano, invece delle spese effettive di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rimborsato un adeguato importo forfettario.

⁴ Per le fotocopie possono essere fatturati 50 centesimi a pagina.

Art. 12 Avvocati d'ufficio

Gli articoli 8–11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.

Art. 13 lett. a

Gli altri disborsi necessari che danno diritto a rimborso sono:

- a. i disborsi di parte conformemente all'articolo 11 capoversi 1–4, in quanto superino 100 franchi;

Art. 18 cpv. 1

¹ L'indennità per le spese necessarie è retta dall'articolo 11 capoversi 1–3.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

20 agosto 2009

In nome del Tribunale amministrativo federale:

Il presidente, Christoph Bandli

La segretaria generale, Prisca Leu

